



Comune di Marsala
Medaglia d’oro al valore civile

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

**Concessione del servizio di installazione e gestione,
e conseguente manutenzione e sanificazione,
di distributori automatici
di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati
presso alcune sedi degli Uffici del Comune di Marsala**

Articolo 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione – a titolo oneroso – del servizio di installazione e gestione, e conseguente manutenzione e sanificazione, di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati da collocare presso alcune sedi degli Uffici del Comune di Marsala e presso sedi di servizi di interesse comunale.

L’Ente concedente è il Comune di Marsala.

Il numero dei distributori è riportato al successivo art. 2. Si precisa che gli immobili indicati, presso i quali dovranno essere collocati i distributori, attualmente ospitano il numero di dipendenti comunali e amministratori specificato a fianco di ciascun immobile, numero al quale va ad aggiungersi quello del pubblico in genere ove trattasi di servizi aperti al pubblico.

Articolo 2 - Numero dei distributori automatici da installare presso alcune sedi degli Uffici del Comune di Marsala e presso sedi di servizi di interesse comunale.

Il numero dei distributori automatici da installare nelle diverse sedi del Comune di Marsala é il seguente:

SEDE A – PALAZZO VII APRILE

1 distributore bevande calde e **1** distributore snack/bibite - **Tot. 2** (installazione da destinare);

SEDE B – AUTOPARCO COMUNALE

1 distributore bevande calde e **1** distributore snack/bibite - **Tot. 2** (installazione da destinare);

SEDE C – COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO

1 distributore bevande calde e **1** distributore snack/bibite - **Tot. 2** (installazione da destinare);

SEDE D – PALAZZO MUNICIPALE VIA GARIBALDI I° PIANO (ATT. CULTURALI)

1 distributore bevande calde e **1** distributore snack/bibite - **Tot. 2** (installazione da destinare);

SEDE E – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE VIA E. DEL GIUDICE

1 distributore bevande calde e **1** distributore snack/bibite - **Tot. 2** (installazione da destinare);

SEDE F – UFFICI TECNICI PIAZZA PAOLO BORSELLINO (LAVORI PUBBLICI)

1 distributore bevande calde e **1** distributore snack/bibite - **Tot. 2** (installazione da destinare);

La ditta concessionaria deve installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti riportato per ciascun sito.

Il Comune di Marsala si riserva la facoltà di chiedere l’estensione del servizio presso altri edifici di proprietà comunale o sedi di servizi di interesse comunale, nonché di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico. Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata del contratto, il canone che la ditta concessionaria dovrà corrispondere al Comune di Marsala subirà delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui all’offerta economica.

Articolo 3 - Durata del contratto di concessione.

La concessione ad installare e gestire distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati è rilasciata per il periodo consecutivo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L’Ente concedente procederà alla consegna degli spazi per l’installazione e l’allestimento dei distributori automatici, necessari per l’espletamento del servizio.

Alla scadenza la concessione non può intendersi tacitamente rinnovata.

E’ prevista la possibilità di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.lgs 50/2016, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento in essere.

Il Comune di Marsala si riserva un congruo periodo di prova, non inferiore a sei mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto e la corretta esecuzione del servizio e, in caso di esito negativo, potrà dar luogo al recesso unilaterale e motivato dal contratto, senza possibilità per la Ditta concessionaria di sindacare nel merito il giudizio, salvo il diritto al contraddittorio. Il concedente, in questo caso, procederà conseguentemente all’affidamento della concessione all’operatore economico secondo in graduatoria. La Ditta concessionaria rinuncia ora per allora, in deroga a quanto previsto all’art. 1671 del codice civile, a rivalersi sull’ente concedente.

L’Ente concedente per tutta la durata del contratto di concessione si riserva la facoltà di chiedere variazioni in aumento/diminuzione **ESCLUSIVAMENTE** riguardo al numero dei distributori, ovvero di richiedere la sostituzione di un apparecchio, senza necessità di esperire una nuova procedura di aggiudicazione nei casi espressamente previsti dall’art. 175 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 4 – Valore della concessione e Canone minimo

Il valore annuale presunto della concessione del servizio per n. 12 distributori è di € 7.200,00

(settemiladuecento), e quindi per un valore complessivo presunto per l'intera durata di 5 (cinque) anni della concessione, compresa una eventuale proroga di 6 mesi, di € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00).

Al riguardo si significa che il numero effettivo dei distributori viene determinato in base al numero delle sedi in cui sarà richiesto di installare e mantenere tali apparati.

Tale stima è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di distribuzione di alimenti confezionati e bevande calde e fredde attraverso i distributori automatici.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 1 lett. vv e dell'art. 165 d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente ed essenzialmente nel diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio oggetto della presente concessione, con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto della presente concessione. Non è pertanto prevista la corresponsione da parte del Comune di alcun corrispettivo nei confronti del Concessionario del servizio.

Viene stabilito di porre a base di gara un canone minimo forfettario di € 600,00 annui per ogni distributore automatico, e quindi un canone minimo annuo complessivo di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) (€ 600,00 x 12 distributori) a titolo di canone per la concessione del suolo presso gli edifici comunali e di rimborso spese per il consumo di energia elettrica.

Il Concessionario, per ogni singolo distributore installato, corrisponderà all'Ente concedente il canone annuo di concessione su indicato aumentato in base alla percentuale di rialzo offerta in sede di gara.

Articolo 5 – Tipologia dei distributori automatici

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori di alimenti confezionati e di bevande calde e fredde, di dimensioni adeguate in relazione all'utenza, devono essere delle seguenti tipologie:

- a) macchina per l'erogazione di bevande calde (a mero titolo esemplificativo: caffè, caffè decaffeinato, latte, tè, cappuccino, cioccolato, ecc.);
- b) macchina per l'erogazione di alimenti confezionati e bevande fredde di vario genere (a mero titolo esemplificativo: merendine, succhi di frutta, bibite in lattina gassate e non, bibite in bottiglia gassate e non, snack dolci e salati);
- c) macchina per l'erogazione di sole bevande fredde (a mero titolo esemplificativo: succhi di frutta, bibite in lattina gassate e non, bibite in bottiglia gassate e non);
- d) macchina per l'erogazione di soli alimenti confezionati (a mero titolo esemplificativo: merendine, snack dolci e salati).

I distributori dovranno:

- essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione e a risparmio energetico, muniti di

marcatura CE, nonché conformi alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria ai sensi del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni, in perfetto stato tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, 7 giorni su 7. Il Concessionario, prima dell’installazione, dovrà produrre per ciascun apparecchio la documentazione tecnica e di sicurezza da cui risultino anche le informazioni su indicate;

- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del d. lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;

- essere chiusi in modo da evitare possibili contaminazioni da parte dell’utenza o possibili manomissioni;

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;

- essere dotati di superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale, idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non influenzare negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;

- essere dotati di una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle temperature minime e massime previste dalla normativa ed essere inoltre dotati di un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;

- riportare il codice identificativo dell’apparecchio, nominativo, ragione sociale del Concessionario, e-mail e recapiti telefonici del Referente del Concessionario;

- essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;

- essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tutti i tagli di moneta metallica e in grado di erogare il resto;

- essere predisposti di sistema di segnalazione tempestiva dell’eventuale assenza di monete per il resto;

- essere predisposti di sistema di segnalazione di macchina non funzionante, anche ad esempio per mancanza di acqua, bicchieri e quant’altro necessario all’erogazione delle bevande calde;

- essere predisposti anche per il pagamento con chiavetta prepagata e ricaricabile, uguali - se possibile - per tutti i distributori funzionanti con sistema unico. La distribuzione delle chiavette prepagate e ricaricabili, così come il loro ritiro e la contestuale restituzione della cauzione al termine della concessione, è a cura ed onere del Concessionario;

- nel caso di distributori di bevande calde, consentire l'erogazione di bevande completamente prive di zucchero oltre che la regolazione dello zucchero, da dosare a seconda del gusto e delle necessità di ciascun utilizzatore;
- essere predisposti per l'erogazione di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.

Le apparecchiature devono, inoltre, essere corredate di contenitori porta rifiuti, da collocare in prossimità degli spazi ristoro per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature. Detti porta rifiuti devono essere idonei alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata.

Articolo 6 – Sostituzione dei distributori e modifiche della concessione

L'Ente concedente, per tutta la durata del contratto di concessione, si riserva la facoltà di chiedere variazioni in aumento/diminuzione **ESCLUSIVAMENTE** del numero dei distributori, ovvero di richiedere la sostituzione di un apparecchio, senza necessità di esperire una nuova procedura di aggiudicazione nei casi espressamente previsti dall'art. 175 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Il Concessionario potrà proporre nuove installazioni, entro i limiti previsti dall'art. 175 comma 4 del D. Lgs 50/2016, individuando, di concerto con il Servizio Provveditorato del Comune di Marsala, spazi ritenuti idonei, che ne autorizzerà previamente l'installazione.

Per eventuali variazioni dei distributori installati, che si dovessero verificare durante l'esecuzione del contratto, su richiesta dell'Ente concedente o del Concessionario, il canone di concessione sarà proporzionalmente aumentato/diminuito in relazione al maggiore/minore numero di installazioni autorizzate dall'Ente concedente.

Le nuove installazioni dovranno essere rimosse allo scadere naturale del contratto, come previsto all'art. 2, unitamente a quelle iniziali.

Nell'arco di vigenza del contratto di concessione, la richiesta di spostamento dei distributori, dovuta anche al trasferimento degli Uffici Comunali presso altra sede, non determina la variazione del canone di concessione dovuto.

Le modificazioni soggettive riguardanti il Concessionario dovranno essere comunicate all'Ente concedente, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs 50/2016.

Articolo 7 - Canone

Il canone annuo di concessione è onnicomprensivo ed è determinato agli esiti della procedura di gara.

Per le attività di manutenzione/sanificazione, necessarie a rendere il servizio a perfetta regola d'arte, l'Ente concedente non corrisponderà al Concessionario nessun compenso, poiché i relativi costi sono ampiamente coperti dal risultato operativo derivante dalla gestione dei distributori di alimenti e bevande.

Articolo 8 – Obblighi, oneri e responsabilità del Concessionario

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto ed eventualmente prima della consegna degli spazi, dovrà dotarsi, secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni, comunque denominate, necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola e trasmettere all'Ente concedente la denuncia di inizio attività, dovuta ai sensi della vigente normativa.

Il Concessionario si assume ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

Il Concessionario dovrà (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) fornire ed installare entro 30 giorni dalla data di consegna degli spazi i distributori automatici, conformi a quanto indicato nel presente capitolato;

b) fornire prima della stipula del contratto, e comunque prima dell'installazione, le schede tecniche e di sicurezza di tutte le apparecchiature che intende impiegare con le relative caratteristiche, omologazioni e certificazioni di conformità nonché i consumi energetici e data di fabbricazione. Entro lo stesso termine dovrà fornire l'elenco dettagliato delle apparecchiature installate, distinte per sito e tipologia dei prodotti erogati;

c) essere iscritto alla C.C.I.A.A., per l'attività coerente alla prestazione oggetto della presente concessione;

d) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro dell'autorizzazione, da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati dal concessionario all'Ente concedente;

e) possedere le Autorizzazioni Sanitarie o i Certificati, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari utilizzati per il rifornimento dei distributori;

f) dotarsi di tutti i permessi necessari (es: ingresso in Z.T.L., etc...) per un corretto espletamento del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Ente concedente e senza che lo stesso se ne debba fare carico. Laddove si renda necessario il possesso di particolari autorizzazioni o l'iscrizione a specifici albi, lo stesso aggiudicatario si impegna a provvedere anche successivamente all'aggiudicazione, sulla base di apposita richiesta scritta da parte dell'Ente concedente;

g) garantire la costante pulizia e l'igienizzazione interna ed esterna degli apparecchi installati anche nei processi di ricarica, procedere al periodico controllo dei medesimi, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

h) stoccare e conservare in un proprio magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in

conformità alle norme di legge in materia;

i) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi e, se ne ricorre il presupposto, anche più interventi di rifornimento al giorno;

l) utilizzare prodotti alimentari conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

m) garantire il costante rifornimento dei distributori e degli erogatori a colonnina anche di prodotti non alimentari (bicchieri, palettine ecc.), biodegradabili e conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità e nelle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dell'utenza;

n) collocare in prossimità delle aree di ristoro i contenitori porta rifiuti e provvedere alla loro sostituzione qualora si deteriorino e /o diventino inadatti allo scopo. Il Concessionario deve, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni utilizzatrici, assicurare, comunque, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di installazione, pulizia, sanificazione e rifornimento dei distributori in conformità alla normativa vigente nel Comune di Marsala, al fine di mantenere l'igiene, la salubrità ed il decoro dell'ambiente in cui sono posti;

o) consegnare, a propria cura e spese, gratuitamente agli utenti interni che ne facciano richiesta, le chiavette prepagate ricaricabili necessarie per il funzionamento dei distributori, a fronte di un deposito cauzionale non superiore a Euro 3,00, che dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto o a seguito di restituzione da parte dell'utente stesso (in questo caso sarà un rapporto diretto tra ogni singola utenza interna e la Ditta aggiudicataria);

p) garantire, in caso di malfunzionamento degli apparecchi o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;

q) impiegare personale professionalmente adeguato e qualificato alle mansioni da svolgere;

r) adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dalla eventuale ulteriore normativa vigente;

r) provvedere, a propria cura e spese, su richiesta/autorizzazione del Servizio Economato/Provveditorato del Comune di Marsala, al:

– temporaneo spostamento/rimozione di distributori automatici per consentire un'accurata pulizia e/o interventi di manutenzione degli spazi dagli stessi occupati;

– al definitivo spostamento/rimozione degli apparecchi per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;

s) fornire all'Ente concedente il nominativo, recapito telefonico (anche cellulare) e posta elettronica di un Referente al fine di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente capitolato speciale ed eventualmente un operatore a supporto di tale Referente da contattare direttamente da parte del Servizio Economato/Provveditorato del Comune di Marsala in caso di guasto/disservizio dei distributori automatici.

---000---

E’ a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell’atto di concessione.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti il funzionamento, la manutenzione e l’ammodernamento delle apparecchiature in conformità al servizio o derivanti da disposizioni di legge.

Le apparecchiature (distributori automatici) che ad insindacabile giudizio del Comune di Marsala sono ritenute inadeguate/inidonee dovranno essere tempestivamente sostituite con altre tecnologicamente più adeguate/idonee entro 15 gg. dalla formale richiesta da parte del Comune di Marsala.

Il Concessionario è responsabile degli obblighi di qualità dei prodotti, degli obblighi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti, in conformità al sistema HACCP (Hazard-Analysis and Control of Critical Points) ed al Reg. CE n. 852/2004.

L'Ente concedente, pertanto, non sarà responsabile per rilievi o sanzioni dovuti alla mancata osservanza delle norme suddette.

Il Concessionario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio riguardante i distributori automatici di alimenti e bevande.

Il Concessionario è tenuto a dotarsi di tutta l’attrezzatura necessaria per un corretto espletamento del servizio, senza oneri aggiuntivi per questo Ente e senza che lo stesso se ne debba fare carico.

Il Concessionario si obbliga ad osservare, inoltre, tutte le normative di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio e di contrasto all'infezione da COVID-19 o altri eventi al momento non noti.

Il Concessionario è responsabile di tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale.

Decorso il periodo di durata contrattuale il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature, comprese quelle installate successivamente all'avvio del servizio e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima.

Articolo 9 – Contabilizzazione dei prodotti erogati

Il Concessionario deve trasmettere al Servizio Economato/Provveditorato del Comune di Marsala un resoconto - entro il 28 febbraio dell’anno successivo - sulle quantità di prodotti erogati e sugli incassi derivanti da ciascun distributore per ciascuna tipologia di prodotto nell’anno che precede. Qualora il resoconto non pervenga a questa Amministrazione nei predetti termini, l’inadempimento potrà essere segnalato all’Agenzia delle Entrate.

Articolo 10 – Assistenza, manutenzione e interruzione nell’esecuzione del servizio

Il Concessionario è responsabile del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria/straordinaria

dei distributori installati ed il relativo costo è totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario che, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento delle dette apparecchiature entro e non oltre 12 ore lavorative, dalla segnalazione del guasto stesso da parte del Servizio Economato/Provveditorato del Comune di Marsala.

Tali attività dovranno essere svolte nei giorni e negli orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio e comunque in modo da ridurre al minimo l’interferenza con le attività proprie delle sedi interessate. Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività dovranno essere lasciate pulite e libere da eventuale materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’uso, dal rifornimento e dalla relativa manutenzione.

Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione dell’apparecchiatura entro le 12 ore lavorative dall’avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l’obbligo di sostituire l’apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra idonea apparecchiatura nelle more della riparazione dell’apparecchiatura guasta. Al riguardo il Concessionario è tenuto ad apporre specifico avviso sull’apparecchio “NON UTILIZZARE – FUORI SERVIZIO” e a darne comunicazione scritta (mail/pec) al Servizio Economato/Provveditorato del Comune di Marsala.

Il servizio non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione agli spazi dati in concessione; in tal caso l’Ente concedente comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l’interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto.

In tal caso, l’Ente concedente si riserva la facoltà di procedere all’incameramento della garanzia prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

Articolo 11 – Personale addetto al servizio

Il Concessionario è obbligato:

- a far svolgere ogni attività relativa al servizio in oggetto, quali ad esempio installazione/spostamento/rimozione, pulizia, disinfezione, manutenzione, rifornimento ecc., da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e munito delle necessarie abilitazioni tecnico-professionali, in materia di vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande;
- a provvedere a propria cura e spese all'assicurazione del personale impiegato nel servizio;
- ad applicare integralmente, nell’esecuzione del servizio e nei confronti del proprio personale, le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. E' obbligato inoltre a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, infortunistica, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Tali obblighi permangono anche dopo la scadenza dei suindicati C.C.N.L. e fino alla loro sostituzione;

- ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

- a rispettare quanto stabilito dall'art. 53, comma 16/Ter, del D.Lgs. 165/2001.

Il personale incaricato all'espletamento del servizio dovrà attenersi rigorosamente alle regole di corretta prassi igienica (abbigliamento adeguato e pulito, DPI previsti, guanti monouso, utilizzo di attrezzatura adeguata etc..) ed in particolare dovrà:

a) essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite;

b) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale delle Amministrazioni interessate e degli utenti;

d) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi ed essere quindi in possesso di regolare certificato H.A.C.C.P . (Hazard Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.lgs 193/2007 ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti;

e) osservare tutte le normative di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio e di contrasto all'infezione da COVID-19 o altri eventi al momento non noti.

Articolo 12 – Verifiche di conformità e controlli svolti dal Servizio Economato/Provveditorato del Comune di Marsala

Il Servizio di Provveditorato del Comune di Marsala ricopre il ruolo di unico centro di responsabilità e presidia la corretta esecuzione del contratto di concessione.

L'Ente concedente si riserva di eseguire attraverso il Servizio Economato/Provveditorato la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti.

Il Servizio di Provveditorato si riserva la facoltà di verificare anche a campione:

- le condizioni di pulizia dei distributori, degli erogatori e dei portarifiuti;

- la carenza e/o la mancanza dei prodotti;

- la qualità dei prodotti forniti e le relative scadenze.

Eventuali problematiche e/o osservazioni verranno comunicate al Concessionario dal Responsabile del procedimento dell’Ente concedente. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata al Concessionario in forma scritta e conterrà un termine non inferiore a 5 gg. per la presentazione di osservazioni da parte del Concessionario stesso. Decorso tale termine l’Ente concedente adotterà le proprie determinazioni.

**Articolo 13 – Modalità di pagamento del canone di concessione –
Mancato pagamento e rilascio coattivo degli spazi**

Il canone annuo dovrà essere versato dal Concessionario al Comune di Marsala in due rate semestrali anticipate. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno secondo le modalità che verranno specificate nel contratto di concessione.

Il mancato pagamento del canone di concessione entro il termine su indicato, determinerà l’applicazione delle penali/sanzioni.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il Concessionario non rilasci liberi e sgomberi gli spazi concessi nei tempi previsti, l’Ente concedente si riserva la facoltà di incamerare l’intera garanzia definitiva e di procedere, al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell’art. 823, comma secondo, del codice civile.

**Articolo 14 – Inadempienze, penali e sanzioni – Procedura di contestazione
dell’inadempimento ed applicazione di penali e sanzioni**

Il Concessionario dovrà garantire sempre la continuità del servizio di erogazione di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto, nonché il funzionamento/sanificazione dei distributori pena l’applicazione delle penali/sanzioni di seguito indicate.

Per inadempienze o ritardi non giustificati o non risultanti da accordi diversi potrà essere irrogata la penale giornaliera dell’1 per mille del valore complessivo della concessione, calcolato come previsto all’articolo 3 del presente capitolato, per prestazione non eseguita e/o non iniziata nei tempi concordati.

Si considera inadempimento quando il Concessionario esegue le prestazioni in modo solo difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nel presente capitolato, nei relativi allegati, nel contratto ecc..

In aggiunta, l’Ente concedente si riserva la facoltà di comminare le seguenti sanzioni nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno di ritardo nell’installazione dei distributori rispetto ai tempi previsti all’articolo 10, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00);
- b) per prodotti scaduti presenti nei distributori, verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo prodotto scaduto, salvo il risarcimento per i maggiori danni da ciò derivanti;

- c) per mancata osservanza delle disposizioni in materia di prezzi, previste nel presente capitolato, verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00) per ogni evento riscontrato;
- d) per mancato pagamento dei canoni, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati all’articolo 13;
- e) per fermi macchina per periodi superiori alle 12 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza del Concessionario, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- f) per mancato rispetto dei termini d’intervento, previsti all’articolo 10 del presente capitolato, per assistenza e manutenzione, sarà applicata una sanzione pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- g) per ingiustificato mancato rifornimento dei distributori, o assenza di un prodotto, per periodi superiori alle 24 ore dalla segnalazione, verrà applicata una sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni prodotto mancante, per evento riscontrato e per ogni giorno di ritardo;
- h) per fornitura di prodotti di qualità difforme/inferiore a quella prevista nel presente capitolato verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni prodotto;
- i) per distribuzione di prodotti non compresi nella documentazione di gara predisposta dall’Ente concedente ovvero da questo non autorizzati verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni prodotto e per giorno di esposizione del prodotto e per ogni accertamento effettuato;
- j) per carenza di pulizia dei distributori, verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo apparecchio e per ogni accertamento effettuato;
- k) per il mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti i contenitori per la raccolta differenziata (fornitura, posizionamento, eventuale sostituzione ecc.) e in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni singolo apparecchio e per ogni accertamento effettuato;
- l) per la ritardata trasmissione del resoconto delle erogazioni, degli incassi ecc., oltre il 28 febbraio di ciascun anno successivo, verrà applicata una sanzione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni apparecchio e per giorno di ritardo;
- m) per la ritardata od omessa trasmissione delle quietanze di pagamento relative al rinnovo della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui all’articolo 15, verrà applicata una sanzione pari a € 100,00 (cento/00) per ogni polizza e per ogni giorno di ritardo;
- n) per mancato o ritardato ritiro delle apparecchiature, decorso il periodo di durata contrattuale, verrà applicata una sanzione di € 100,00 (cento/00) per ogni singolo apparecchio e per ogni giorno di ritardo;

- o) per il mancato rispetto di qualunque obbligo posto a carico del Concessionario e/o per ogni circostanza non conforme al presente Capitolato e diversa dai punti precedenti, sarà applicata all'infrazione accertata una sanzione variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) in ragione della gravità dell'infrazione a giudizio insindacabile dell'Ente concedente.

Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali/sanzioni, saranno contestati all'operatore economico inadempiente per iscritto dall'Ente concedente mediante Pec. In tal caso, l'operatore economico potrà controdedurre per iscritto all'Ente concedente medesimo, entro il termine massimo di n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a insindacabile giudizio della medesima Amministrazione concedente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali/sanzioni suddette, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso in cui vengano applicate le penali/sanzioni è possibile alternativamente:

- il pagamento da parte del Concessionario della somma dovuta entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- l'escussione della garanzia definitiva, con conseguente obbligo del concessionario di provvedere nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Ente concedente alla reintegrazione del suddetto deposito. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali/sanzioni di cui sopra:

- non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;
- non pregiudica il diritto dell'Ente concedente di acquistare le prestazioni non fornite presso qualunque altro operatore economico.

Restano a carico dell'inadempiente i maggiori oneri e/o le minori entrate che derivano all'Ente concedente a causa dell'inadempienza stessa, ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni che possano essere derivati all'Ente concedente in dipendenza dell'inadempimento.

Ove l'importo risultante dall'applicazione delle penali/sanzioni sia pari e/o superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 15 – Responsabilità per infortuni e danni e Polizza assicurativa

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Il Concessionario risponde di tutti gli infortuni e i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale, anche derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in

qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori e dalla mancata/non corretta esecuzione della manutenzione/sanificazione dei distributori:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il Concessionario è tenuto a risarcire ogni danno comunque causato all’Ente concedente ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo.

A tal fine, prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, e comunque prima della consegna degli spazi, il Concessionario deve presentare all'Ente concedente:

- la **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/22016, come specificato al successivo articolo 16;
- le **polizze assicurative**, stipulate con una Compagnia di Assicurazione, da mantenere attive per tutta la durata del contratto, come di seguito specificate, nelle quali venga esplicitamente indicato che nell’esecuzione della prestazione contrattuale l’Ente concedente debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti;
- la **ricevuta/attestazione** del pagamento dei premi.

Il Concessionario è tenuto a rinnovare, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, le suddette polizze, producendo tempestivamente all'Amministrazione Comunale le relative quietanze di pagamento del premio.

I predetti contratti assicurativi devono prevedere la copertura dei seguenti rischi:

- 1) danni subiti dall’Ente concedente con un massimale pari ad **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni)** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- 2) responsabilità civile RCT/RCO per danni causati a terzi, compresi i fruitori interni/esterni del Comune di Marsala e del Concessionario stesso, nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad **€ 3.000.000,00 (tremilioni)** per persona per ciascun sinistro e che copra anche i rischi da tossinfezioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio.

Tali polizze non devono prevedere scoperti e/o franchigie. Nel caso tali polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Concedente od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico del Concessionario assicurato.

Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente concedente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dal cattivo funzionamento, incendio, scoppio ecc. delle apparecchiature ed attrezzature installate, o dall’erogazione di prodotti difettosi o igienicamente inadeguati, stipulando apposita polizza RCT.

L’Ente concedente non è responsabile per l’interruzione di energia elettrica dovuta a cause di forza maggiore, né il Concessionario può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell’erogazione di energia elettrica.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’Ente concedente ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.

L’Ente concedente non risponde di eventuali manomissioni e/o rotture e/o furti degli apparecchi che dovessero verificarsi nel corso di esecuzione del contratto.

Articolo 16 – Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare una **garanzia definitiva**, da costituirsi in deroga all’art. 103 del D.lgs 50/2016 nella misura del 10% del valore della concessione indicato all’art. 4 del presente capitolato.

L’importo della garanzia può essere ridotto del 50%, ai sensi dell’ art. 103, c. 1, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2017, nelle ipotesi previste dall’ art. 93, c. 7, del D.Lgs 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal contratto, ivi incluso il pagamento del canone di concessione, e sarà svincolata al termine della concessione dopo l’accertamento dell’integrale soddisfacimento dei relativi obblighi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione in via definitiva della garanzia provvisoria da parte dell'Ente concedente, che provvederà altresì ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Concessionario, qualora ne ricorra il presupposto, dovrà consegnare ogni anno al Servizio Economato/Provveditorato copia della quietanza di pagamento del premio per tutto il periodo di vigenza contrattuale, compresa la proroga tecnica.

Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto di concessione, sub concessione e subappalto

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato al Concessionario cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima. La cessione anche parziale determinerà la risoluzione automatica del contratto, con conseguente esecuzione in danno incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il subappalto è consentito in conformità all’art.174 ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’eventuale costo afferente al subappalto sarà completamente a carico del Concessionario e non costituirà alcun onere per il Concedente.

Il Concessionario dovrà eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto della concessione, fatta eccezione per il servizio di manutenzione/sanificazione dei distributori che potrà essere subappaltato. Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà inderogabilmente indicare in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione, le prestazioni e la quota percentuale che intende subappaltare.

Si precisa che:

- il subappalto è vietato in mancanza di tali indicazioni;
- un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Concedente dell’esecuzione del contratto.

Articolo 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore ed in particolare all’ H.A.C.C.P . (Hazard Analysis and Critical Control Points), al D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327, al D.lgs 50/2016 e ss.mm., al D.lgs 81/2008 e ss.mm. ed al Codice Civile.